

A tutte le Società di Mutuo Soccorso

Oggetto: Società di Mutuo Soccorso - obbligo di iscrizione al Registro Imprese legge 3818/1886 modificata dall'art.23 legge 221/2012 - decreto MISE 6 marzo 2013 in vigore dal 19 maggio 2013)

La nuova normativa sulle società di mutuo soccorso prevede che le stesse siano iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali e nell'Albo delle cooperative.

La regola si applica alle SMS che alla data del 19 maggio 2013 erano:

- √ iscritte nel Registro Imprese o nel REA
- ✓ costituite e non iscritte nel Registro Imprese o nel REA
- √ non ancora costituite

Si forniscono alcune indicazioni operative circa le modalità con cui le iscrizioni delle SMS dovranno essere compiute:

Società già iscritte nel Registro delle Imprese o nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositati risultino conformi agli artt. 1,2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012).
 Le società di mutuo soccorso già esistenti al 19 maggio 2013, che risultano iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo, il cui atto costitutivo e statuto depositato è conforme agli art. 1, 2 e 3 legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione delle imprese sociali, presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre

2000, n. 445, circa tale conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

- 2. Società già iscritte nel registro delle imprese o nel REA il cui atto costitutivo e statuto depositati non risultino conformi agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 (come modificati dall'art. 23 della legge n. 221/2012).
 Le società di mutuo soccorso già esistenti al 19 maggio che risultano iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo, il cui atto costitutivo e statuto depositato non è conforme agli art. 1, 2 e 3 legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, entro il termine del 19 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
- 3. Società già esistenti al 19 maggio 2013, ma che alla predetta data non risultano iscritte nel registro delle imprese o nel Rea.

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritte nel Registro delle Imprese in sezioni diverse dalla sezione delle imprese sociali o nel Repertorio Economico Amministrativo, presentano al Registro delle Imprese territorialmente competente, **entro il termine del 19 novembre 2013**, , una domanda di iscrizione nella sezione delle imprese sociali, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli art. 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Qualora queste società di mutuo soccorso non siano in grado

di depositare l'atto costitutivo (ipotesi ammessa se la data di costituzione risale a periodi antecedenti l'ultimo conflitto bellico o se le società hanno subito 'eventi sufficienti a giustificarne l'assenza')possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio

Le iscrizioni soggette al termine del 19 novembre (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) sono quelle relative alle sole società indicate ai punti 2 e 3.

In tutti i casi tali società devono contestualmente allegare anche una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti gli organi sociali in carica, con l'indicazione della data della loro nomina

Varese, 15 ottobre 2013

Il Conservatore Giacomo Mazzarino

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 7.3.2005 n. 82 – C.A.D.